



AVVISO PUBBLICO

***“Concessione di contributi in conto capitale alle imprese
che realizzino investimenti produttivi nei territori dei
comuni colpiti dal sisma”***

Art. 20 ter D.L. 189/2016

RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE

Indice

Premessa

- Art.1 Fonti, contenuti e obiettivi dell'Avviso**
 - Art.2 Fondi disponibili**
 - Art.3 Beneficiari**
 - Art.4 Progetti e requisiti di ammissibilità**
 - Art.5 Spese ammissibili**
 - Art.6 Spese non ammissibili**
 - Art.7 Agevolazioni concedibili**
 - Art.8 Cumulo degli aiuti**
 - Art.9 Domanda di contributo**
 - Art.10 Periodo di presentazione della domanda**
 - Art.11 Procedure di istruttoria per l'ammissibilità dei progetti**
 - Art.12 Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e adempimenti conseguenti**
 - Art.13 Responsabile del procedimento**
 - Art.14 Erogazione del contributo**
 - Art.15 Realizzazione del progetto di investimento**
 - Art.16 Obblighi del beneficiario**
 - Art.17 Modalità di rendicontazione**
 - Art.18 Variazioni al progetto**
 - Art.19 Operazioni straordinarie di impresa**
 - Art.20 Revoca e decadenza del contributo**
 - Art.21 Rinuncia al contributo**
 - Art.22 Ispezione e controlli**
 - Art.23 Privacy**
 - Art. 24 Disposizioni finali**
-

Articolo 1 FONTI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso pubblico è emanato in adempimento del disposto di cui all'articolo 20 D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e ss.mm.ii. recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, nonché del decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2018 ed in attuazione del decreto n. 7/2023/SISMA del 26/10/2023 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Vicecommissario di Governo per la ricostruzione ha incaricato l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo (d'ora in avanti **“USR”**) ad espletare tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 quinquies D.L. 3 dell'11 gennaio 2023.
2. Già con l'avviso pubblico *“Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma - Art. 20 ter del D.L. 186/2016”*, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 175 speciale del 08/11/2023 si è inteso sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino investimenti produttivi e che, al momento dell'erogazione, avevano sede operativa nei *comuni* di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché, ai sensi dell'articolo 18-undecies del Decreto-Legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso.
3. Detto avviso, avente una dotazione finanziaria di €. 3.257.664,68, successivamente implementata di €. 3.622.470,94, per un totale di €. 6.880.135,62, è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 – quinquies del Decreto Legge n°3 del 11 gennaio 2023, con cui è stato disposto che: *“Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.”* Ed al punto 2): *“Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20”*;
4. In fase di attuazione del citato avviso, a seguito dell'attuazione delle proposte progettuali, sono state determinate economie di spesa derivanti da rinunce dei beneficiari, da revoche per mancata realizzazione e da economie finali conseguenti alla realizzazione degli investimenti, aventi un importo al momento della pubblicazione del presente avviso di €. 2.320.658,16; a tale somma vanno ad aggiungersi ulteriori risorse di €. 100.632,38 derivanti da successive economie determinate a seguito della conclusione dell'attuazione dell'avviso di cui all'art. 20 D.L. 189/2016.
5. Il presente avviso pubblico (da ora in avanti **“avviso”**) definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli aiuti.

Articolo 2 FONDI DISPONIBILI

1. I fondi disponibili per la Regione Abruzzo, derivanti dalle economie delle risorse stanziare e non spese di cui alla prima attuazione dell'articolo 20 ter del D.L. 189/2016 e dei residui derivanti dall'art. 20, ammontano ad euro **2.421.290,54** e saranno destinati sia al potenziamento di imprese già operanti che alla nascita di nuove imprese nei settori merceologici appartenenti alle categorie economiche della classificazione ATECO 2025 di cui all'allegato **“A”**; a questo proposito, si specifica che si intendono ricomprese tutte le categorie economiche di livello gerarchico inferiore ai gruppi riportati nel citato allegato, salvo le specifiche esclusioni;

2. Il beneficio è riservato alle imprese già presenti o che intendano avviare una o più unità produttive nei comuni di:

Barete (AO); Cagnano Amiterno (AO); Campotosto (AO); Campli (TE); Capitignano (AO); Castel Castagna (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (TE); Farindola (PE); Isola del Gran Sasso (TE); Montereale (AO); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (TE); Pizzoli (AO); Rocca Santa Maria (TE); Teramo (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).

Articolo 3 BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente avviso le micro e le piccole imprese costituite o da costituirsi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - **Per le imprese iscritte al registro delle imprese in forma individuale ovvero in forma societaria ed attive:** presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al medesimo registro e ubicate in uno o più comuni di cui all'art. 2 comma 2, alla data di presentazione della domanda con codice ATECO 2025 ammissibile; nel caso di imprese già iscritte nel registro delle imprese con codice ATECO 2025 non ammissibile, il requisito del possesso del codice ATECO 2025 ammissibile dovrà essere posseduto prima della richiesta dell'erogazione del saldo o prima della richiesta dell'anticipo, pena decadenza dal contributo;
 - **Per le nuove imprese non iscritte al registro delle imprese, da iscriversi in forma individuale ovvero in forma societaria:** luogo di esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA in possesso alla data di presentazione della domanda, in uno o più comuni di cui all'art. 2 comma 2; le imprese non iscritte a tale data devono provvedere a tale adempimento prima della richiesta dell'erogazione del saldo o prima della richiesta dell'anticipo, pena decadenza dal contributo.
2. Non rientrano tra i destinatari del presente avviso le attività connesse all'esportazione. Le agevolazioni non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le imprese, anche in forma individuale, che:
 - hanno beneficiato di contributi a valere sui precedenti avvisi pubblici:
 - “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” art. 20 D.L. 189/2016;
 - “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” art. 20 ter D.L. 189/2016;
 - hanno beneficiato di contributi a valere sulle risorse del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalle autorità nazionali e regionali e dalla Commissione europea;
 - risultano in difficoltà secondo la definizione dei Regolamenti di esenzione;
 - sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.
 - sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- non rispettano le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.
- i cui soggetti muniti di potere di amministrazione o i cui direttori non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- i cui soggetti muniti del potere di amministrazione o i cui direttori non sono in regola:
 - rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - con la normativa antimafia;
 - con la normativa in materia di aiuti di Stato secondo la vigente normativa.
- hanno conferito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente (clausola antipantouflage)

4. I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono:
- in caso di impresa individuale: il titolare e, se esistente, il direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e, se esistente, il direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e, se esistente, il direttore tecnico;
 - in caso di altro tipo di società o di consorzio: tutti i membri del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo incluso, se esistente, il direttore tecnico; inoltre, qualora vi siano meno di quattro soci, il socio di maggioranza o socio unico.
5. E' condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

Art. 4

PROGETTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi in conto capitale a fronte della realizzazione di nuovi investimenti produttivi, finalizzati alla creazione di nuove unità produttive, al rinnovo o al potenziamento di unità produttive esistenti, **sulla base di una proposta di investimento**.
2. I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti, a titolo di esemplificazione, nell'art. 2 del reg. (UE) n 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione dell'investimento proposto.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento debbono:
 - riguardare una o più unità produttive ubicate nell'area dei comuni **di cui all'art. 2 comma 2;**
 - appartenenza dell'impresa ad una delle categorie produttive di cui ai codici ATECO 2025 di cui all'Allegato A;
 - prevedere spese ammissibili complessive comprese tra un minimo di euro 20.000,00 (ventimila) e un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila); l'investimento proposto potrà anche essere superiore al massimo ammissibile di €. 150.000,00, fermo restando il contributo massimo concedibile di €. 105.000,00;
 - **essere realizzati entro dodici mesi, o entro diciotto mesi in presenza di opere edili o impiantistiche non inferiori al 50% dell'importo della proposta progettuale, dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni concesse**, salvo proroga che può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi per impedimenti imprevisti ed imprevedibili, sopraggiunti durante la realizzazione della proposta di investimento.
4. Per l'ammissione a contributo dell'istanza è necessaria la redazione di una proposta progettuale contenente la descrizione del programma di investimento che si intende perseguire, le finalità (da esplicitare con sintetica chiarezza), le modalità ed i tempi di realizzazione dello stesso;
5. La proposta progettuale costituirà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'USR e concorrerà alla formazione di una graduatoria degli idonei in base alla quale saranno concessi gli aiuti fino a concorrenza delle somme disponibili; le proposte progettuali sono sottoposte a valutazione di merito nel loro complesso.
6. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la produttività e le strategie promozionali del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Art. 5
SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione e fino al termine ultimo dei dodici (12) o diciotto (18) in presenza di opere murarie ed impiantistiche di importo non inferiore al 50% del valore della proposta progettuale; tali termini decorreranno dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo un'unica proroga, come disciplinato dal successivo art. 15.
2. Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
 - a) **MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE** nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente (esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza), mezzi mobili e le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli targati ad uso non promiscuo solo se strettamente necessari e funzionali all'attività di impresa; per queste ultime saranno escluse dalle spese ammissibili gli optional, gli accessori, le imposte ed i bolli vari;
 - b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari ed attrezzature acquistati. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto, fatta eccezione per i programmi di investimento proposti dalle imprese appartenenti alle divisioni ATECO 2025, n. 55 (servizi di alloggio) e n. 56 (attività dei servizi di ristorazione), per le quale tale limite è elevato al 70% dell'investimento totale; le spese di cui alla presente lettera devono essere quantificate con computo metrico a firma di un tecnico abilitato sulla base del prezzario Opere Edili Regione Abruzzo 2025 approvato con DGR 931 del 20/12/2024; non sono ammesse le voci di spesa riportate in computo metrico come "*nuovi prezzi*" e le spese tecniche sostenute per la progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità finale e redazione del certificato di regolare esecuzione per le opere murarie ed impiantistiche;
 - c) **PROGRAMMI INFORMATICI** commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, con spese ammissibili limitate ai software necessari per la realizzazione del progetto di investimento. Tali spese sono riconosciute nel limite del 5% dell'investimento ammissibile per l'intero progetto e comunque non oltre la somma massima di €. 3.000,00;
 - d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ammissibili nel solo caso di introduzione di nuove metodologie di marketing nel limite del 3% dell'investimento ammissibile riferito all'intero progetto e comunque superiori a € 3.000,00; rientra in questa voce di spesa l'acquisto di un sito internet inteso come vetrina on line; non potrà mai essere considerata ammissibile la spesa per la gestione, l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso;
 - e) **PERIZIA GIURATA**, rilasciata da un professionista abilitato, asseverata in tribunale; tale spesa non può eccedere il limite del 2% dell'investimento ammissibile per l'intero progetto e comunque non può essere superiore a € 2.000,00; si specifica che tale spesa costituisce un costo eventuale che il beneficiario del contributo potrebbe dover sostenere in presenza di particolari circostanze in sede di rendicontazione finale e solo su richiesta dell'USR;
 - f) **FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA** in favore dell'USR Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta; tale voce dovrà essere inserita solo nel caso in cui il beneficiario del contributo intenda richiedere, ai sensi del successivo art. 14, comma 1, lettera b) un anticipo del contributo senza la presentazione di documenti di spesa quietanzati;
3. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano i seguenti divieti e condizioni:

- con riferimento alla lettera a), si precisa che per “beni nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- con riferimento alla lettera c), sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. I programmi e le applicazioni informatiche, oggetto di agevolazioni, dovranno restare ad uso esclusivo dell’unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive di proprietà dello stesso richiedente. Si precisa, altresì, che le spese relative al *software* di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano nelle suddette categorie, ma sono da considerarsi incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal *software* medesimo;

Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di attuazione e rendicontazione.

4. Si precisa inoltre quanto segue:

- Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’IVA, a prescindere dal regime fiscale del beneficiario; ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ove inerente con il progetto di investimento, costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile, anche parzialmente, dal beneficiario, salvo quanto previsto nel successivo art. 6, comma 1, lettera s);
- In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario;
- Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario; non possono essere ammessi acquisti pagati con altre modalità o in contanti;
- La spesa per l’acquisto di beni mediante il leasing finanziario non potrà essere oggetto di ammissibilità;
- I documenti di spesa e di pagamento riferiti ai beni o servizi acquistati devono essere intestati alla ditta beneficiaria del contributo e quietanzati entro il termine stabilito per la realizzazione della proposta progettuale, o entro il termine della proroga eventualmente concessa;
- Nessuna spesa di cui al comma 2, è da considerarsi obbligatoria;

Art. 6

SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
 - a) l’acquisto di mezzi di trasporto se ad uso promiscuo e non strettamente necessari e funzionali a ciclo produttivo;
 - b) utilizzo dei mezzi di trasporto (pubblico e privato);
 - c) attrezzature installate presso una sede diversa da quella dell’investimento oggetto di contributo;
 - d) spese relative all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda;
 - e) spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - f) l’acquisto di mobili e arredi, eccezion fatta per i mobili e gli arredi per le strutture ricettive e di ristorazione di cui alle categorie 55 e 56 dei Codici Ateco, per le quali l’arredo può essere considerato strumento d’impresa;

- g) le spese tecniche sostenute per le autorizzazioni, progettazione, direzione lavori, contabilità finale, redazione del certificato di regolare esecuzione, accatastamenti delle opere murarie ed impiantistiche e rendicontazione della proposta progettuale;
 - h) spese di consulenza per la gestione del presente avviso;
 - i) il funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
 - j) beni e materiali di consumo, per commesse interne di lavorazione;
 - k) la manutenzione ordinaria;
 - l) beni e consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
 - m) spese relative alla formazione del personale;
 - n) spese di ammortamento relative all'acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici;
 - o) spese relative a rimborsi spese di vitto, alloggio e trasferimenti, anche se addebitate in fattura dai fornitori degli impianti e macchinari;
 - p) i beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto fatturazione;
 - q) le prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
 - r) le spese fatturate prima della data di presentazione della domanda di contributo;
 - s) le imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, tasse;
 - t) spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - u) spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - v) spese sostenute dall'impresa per l'adempimento ad obblighi imposti da normative statali, regionali e comunitarie.
2. Non è inoltre ammessa nessuna forma di auto fatturazione.

Art. 7

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Alle imprese beneficiarie è concesso un contributo **in conto capitale** commisurato alle spese ammissibili nell'ambito del programma di investimento, **fino ad un massimo del 70% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite del contributo ammesso e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento de minimis.**
3. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse come aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023.

riferimento normativo	investimento ammissibile	intensità massima dell'aiuto	contributo massimo concedibile
Regolamento 2831/2023 "de minimis"	150.000,00	70%	105.000,00

Art. 8

CUMULO DEGLI AIUTI

1. Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa dei programmi di investimento presentati, che si concluderà, come detto, con la formazione di una graduatoria di progetti idonei e ammissibili a finanziamento fino a concorrenza delle risorse.
2. La domanda per la concessione dei contributi (allegato 1) deve essere inviata esclusivamente, a pena di irricevibilità, tramite piattaforma informatica della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: **<https://rasportello.regione.abruzzo.it>**; l'accesso alla piattaforma informatica per la compilazione della candidatura avverrà attraverso il **Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID**;
3. In allegato alla domanda dovranno essere trasmessi i preventivi di spesa riferiti alle voci “*a) macchinari, impianti ed attrezzature*” ed il computo metrico sottoscritto da un professionista abilitato riferito alla voce di spesa “*b) opere edili ed impiantistiche*” di cui al precedente articolo 5; si specifica che i preventivi dovranno riportare il costo di ogni singolo bene della fornitura e mai essere a corpo; i preventivi, per il conseguente caricamento sulla citata piattaforma, dovranno essere raggruppati per categoria di spesa.
4. La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'USR e sulla base dei parametri di assegnazione dei punteggi così come delineati nell'articolo 12 del presente avviso.
5. Per la data di invio delle domande e delle integrazioni fanno fede i riferimenti temporali della piattaforma informatica.
6. In sede di presentazione della domanda del contributo, deve essere riportato il codice della marca da bollo da €. 16,00; il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma l'obbligo di regolarizzazione su richiesta dell'ufficio competente alla gestione dell'avviso.
7. La piattaforma verrà disabilitata alla scadenza del termine fissato, per cui oltre quella data sarà impossibile presentare domande fuori termine.
8. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 184/2025, qualora risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste nell'avviso, ulteriori informazioni, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, l'USR provvede a richiederli al proponente con comunicazione scritta o a mezzo della piattaforma informatica assegnando il termine di giorni 10 per la presentazione; in tale circostanza i termini previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti; in caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.
9. Qualora il richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico che toglierà quindi qualsiasi effetto a quelle presentate precedentemente.
10. Con la presentazione della domanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nell'avviso.
11. Il richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in

data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 10

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo possono essere presentate, secondo le modalità descritte all'articolo 9, **a partire dalle ore 8,00 del giorno 22 giugno 2026 fino alle ore 12,00 del giorno 7 agosto 2026;**
2. La piattaforma non sarà attiva prima della data ed ora stabilite e sarà chiusa alla data ed ora stabilite; non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire in altre forme prima e dopo tali date;
3. Non saranno prese in considerazione nemmeno le domande la cui procedura di caricamento non si sia conclusa totalmente entro il limite temporale di scadenza, anche se l'accesso alla piattaforma è avvenuto entro la scadenza;
4. Qualora le risorse finanziarie assegnate all'USR non siano esaurite, in caso di nuove assegnazioni di fondi o per altre motivazioni, con provvedimento del Direttore, si potrà prevedere la riapertura dei termini di cui al punto precedente, per un ulteriore periodo da definire,
5. Saranno accettate tutte le domande presentate entro il termine di scadenza;
6. La modulistica riferita al presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito internet: **www.regione.abruzzo.it** e **www.sisma2016abruzzo.it**.

Art. 11

PROCEDURE D'ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI

1. Sono escluse le candidature:
 - a) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal punto 2 dell'articolo 9;
 - b) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni di cui all'allegato "A";
 - c) riportanti un importo complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore all'importo minimo di cui all'Articolo 4;
 - d) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 3;
2. L'Ufficio Aiuti Economici Imprese Cratere Sisma 2016 verificherà i requisiti di ammissibilità delle domande; la fase di istruttoria sarà diretta ad accertare:
 - la ricevibilità della domanda;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 3;
 - il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità;
 - che il progetto contempli una o più tipologie di intervento ammissibili;
 - il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'Articolo 4.
3. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa la cui mancanza o carenza non costituisce

causa di esclusione della domanda; le domande non saranno comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i dati previsti nel modulo di domanda di ammissione al finanziamento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta che verrà inviata a mezzo PEC o piattaforma informatica della Regione Abruzzo.

4. A conclusione della fase istruttoria, alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta tramite PEC delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Art. 12

VALUTAZIONE DEI PROGETTI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Le domande che hanno superato con esito positivo la fase di istruttoria saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione che consiste nell'analisi approfondita della proposta progettuale.
2. Per le operazioni di valutazione la Commissione di valutazione utilizzerà i criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggi</i>	
A – EFFICACIA			
A1) Capacità dell'operazione di contribuire al perseguimento dei risultati attesi dall'avviso	A1 a) Capacità del progetto di sviluppare e promuovere lo sviluppo economico del territorio	fino a 5	Max 35
	A1 b) Nascita di nuove attività commerciali ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'avviso	5	
	A1 c) Titolari dell'attività donna o uomo di età compresa tra i 18 e 35 anni alla data di presentazione della domanda; il punteggio viene attribuito esclusivamente alle imprese individuali	5	
	A1 d) mantenere inalterati i livelli occupazionali	1	
	A1 e) innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato part time non inferiore al 50% entro la conclusione del progetto	2	
	A1 f) innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato part time non inferiore al	3	

	50% entro la conclusione del progetto che sia donna o giovane < 25 anni		
	A1 g) innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato full time entro la conclusione del progetto	4	
	A1 h) innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato full time entro la conclusione del progetto	5	
	A1 i) Presenza dell'unità operativa oggetto di intervento all'interno dei centri storici dei comuni del cratere sismico, identificati nella zona "A" del PRG e dei borghi caratteristici	5	
B – EFFICIENZA			
B1) Sostenibilità e capacità del progetto allo sviluppo del proponente	B1 a) Quota di cofinanziamento privato: percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella massima concedibile: viene attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di contributo richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile	fino a 20	Max 25
	B1 b) Capacità del progetto di accrescere la competitività del proponente, in termini di incremento della quota di mercato in riferimento all'investimento proposto e alla sua innovatività rispetto a quanto esistente sul mercato	fino a 2	
	B1 c) Capacità del progetto di favorire l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di innovazione tecnologica, di sostenibilità ambientale e di promozione	fino a 3	
C – SOSTENIBILITA'			
C1) Sostenibilità economica e finanziaria del progetto	C1 a) rapporto tra i costi di progetto ed il volume di affari dell'ultima dichiarazione fiscale presentata (R= investimento proposto/volume di affari Se R è inferiore a 0,20 punti 5 Se R è superiore a 0,20 e fino a 0,4 punti 3	fino a 5	

	Se R è superiore a 0,40 e fino a 0,6 punti 1 Se R è superiore a 0,60 punti 0		Max 10
C2) Adeguatezza dei costi da sostenere per l'attuazione del progetto	C2 a) rapporto tra le spese per macchinari, impianti ed attrezzature varie di cui all'art.5, comma 2, lettera a) e l'investimento proposto: minore o uguale al 30% = 0 superiore al 30% e fino al 40% = 1 superiore al 40% e fino al 60% = 3 superiore al 60% = 5	fino a 5	
D – FATTIBILITA' TECNICA E CANTIERABILITA' DELLA PROPOSTA			
D1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	D1 a) individuazione dei fabbisogni di investimento e definizione degli obiettivi generali e specifici	Fino a 2	Max 5
	D1 b) cantierabilità dell'iniziativa e coerenza della stima dei costi da sostenere e dei tempi di realizzazione	Fino a 3	
TOTALE			75

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 75 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di ammissione al finanziamento che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 15 punti, fermo restando il conseguimento di almeno 5 punti in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, almeno 3 punti per i criteri di valutazione di cui alla lettera B, almeno 5 punti per i criteri di valutazione di cui alla lettera C e almeno 2 punti per i criteri di valutazione di cui alla lettera D. **Il mancato raggiungimento del punteggio minimo anche in uno solo dei quattro criteri comporta la esclusione della domanda.**
4. La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con apposito verbale della Commissione di valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa all'Ufficio Aiuti Economici Imprese Cratere Sisma 2016, che predisporrà l'istruttoria ai fini dell'adozione del decreto Direttoriale di approvazione con successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR.
5. L'ordine di graduatoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione. In caso di parità la priorità è stabilita in base all'ordine cronologico di invio delle domande, facendo fede, a tal fine, la data e l'orario d'invio della domanda stessa. La graduatoria contiene l'indicazione delle istanze idonee e finanziabili, delle istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, e delle istanze escluse con l'indicazione della causa di esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze escluse è data comunicazione scritta dall'Ufficio competente alla gestione dell'Avviso tramite PEC delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse

e finanziabili è data comunicazione scritta dall'Ufficio competente alla gestione dell'Avviso tramite PEC o piattaforma informatica dell'ammissione a finanziamento e dell'importo del contributo riconosciuto con invito a voler confermare l'interesse ad attuare la proposta progettuale presentata.

6. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare, con apposita comunicazione a mezzo PEC o piattaforma informatica, la volontà di attuare l'intervento; qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità, ovvero abbiano perso i requisiti previsti nel presente avviso, saranno considerati decaduti. L'Ufficio competente procede alla comunicazione di esclusione.
7. Ricevuta l'accettazione del contributo il competente Ufficio dell'USR provvede a richiedere il CUP (codice unico di progetto);
8. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), l'USR provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012;
9. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto e del controllo sul cumulo dei costi ammissibili, prima delle concessioni, l'USR provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2831/2023 per la definizione di "impresa unica" e sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni o scissioni come da previsioni art. 3 commi 8 e 9 del medesimo regolamento;
10. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 2, dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2831/2023, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo (300.000,00 euro) concessi nei tre anni precedenti (riferimento anno solare).
11. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 184/2025, il rilascio della concessione è condizionato alla verifica della regolarità contributiva del richiedente.

Art 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è l'USR Abruzzo 2016 – Salaria Antica est, 27, 67100 L'AQUILA;
2. L'Ufficio competente alla gestione dell'avviso è l'Ufficio Aiuti Economici Imprese Cratere Sisma 2016;
3. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell'Ufficio Aiuti Economici Imprese Cratere Sisma 2016.
4. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: **usr2016@regione.abruzzo.it**, avendo cura di specificare nell'oggetto della richiesta "bando art. 20 ter D.L. 186/2016 - riprogrammazione" o al seguente numero telefonico: **0861 021318**;

Art. 14

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo potrà essere erogato secondo una delle modalità di seguito indicate:
 - a. a saldo in unica soluzione, a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute;
 - b. in due soluzioni, con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute;
 - c. in due soluzioni, senza presentazione di garanzia fideiussoria, con prima rendicontazione di spesa riferita all'investimento in misura non inferiore al 40% e fino a un massimo dell'80% del finanziamento richiesto, e con successiva rendicontazione delle spese a saldo; si specifica che per spesa sostenuta deve intendersi il pagamento di forniture consegnate o di opere murarie ed impiantistiche realizzate; nel caso di fornitura di macchinari o attrezzature non viene considerata la spesa sostenuta a titolo di acconto, nel caso di opere murarie o impiantistiche deve essere fornito il SAL sottoscritto dal tecnico incaricato al quale devono corrispondere una o più fatture quietanzate; la modulistica necessaria per la richiesta dell'anticipazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'USR;
2. Per le modalità indicate nei punti a. e b. del precedente comma, la rendicontazione a saldo deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza del termine naturale per la realizzazione del progetto o entro 30 giorni dalla scadenza prorogata e deve essere composta da:
 - a. la relazione conclusiva nella quale devono essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto approvato e alla composizione delle spese ammesse indicate nell'atto di impegno;
 - b. il prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute;
 - c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della ditta beneficiaria;
 - d. dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici;
 - e. dichiarazione attestante il mantenimento o l'incremento occupazionale;
 - f. certificato regolare esecuzione nel caso di realizzazione di opere murarie o impiantistiche;
 - g. fatture, bonifici ed estratti conto attestanti l'avvenuto sostenimento della spesa;la modulistica necessaria per la richiesta del saldo verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'USR; in presenza di opere murarie, unitamente alla citata documentazione, dovrà essere trasmessa la documentazione comunicativa o autorizzativa presentata agli organi preposti e, nel caso di interventi che hanno determinato la modifica degli spazi, la ricevuta dell'avvenuto riaccatastamento dell'unità immobiliare;
3. Per la modalità indicata nel punto c. del comma 1 del presente articolo, la prima rendicontazione deve contenere la relazione parziale del progetto e quanto indicato nelle lettere b, c e g del precedente comma.
4. L'USR si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare sopralluoghi, anche se non precedentemente concordati;
5. Il progetto si considera concluso alla data indicata dal beneficiario nella relazione conclusiva di cui alla lettera a. del precedente comma 2, conseguentemente a quella data si considera attuato il il mantenimento o l'incremento occupazionale, come dichiarato nella domanda di contributo; **il**

mancato rispetto dell'impegno relativo al mantenimento o all'incremento occupazionale comporta la revoca del contributo, salvo il caso in cui la perdita del punteggio assegnato non determini una variazione della posizione del beneficiario nella graduatoria approvata; si specifica che l'incremento occupazionale è calcolato come differenza tra quanto dichiarato nella domanda di contributo e quanto risultante alla data di conclusione del progetto.

6. Prima dell'erogazione del contributo, l'USR provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40; in caso di riscontro di inadempienze di natura contributiva o fiscale, si procederà a versare la somma spettante al beneficiario a favore dell'INPS, INAIL o all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Art. 15

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Per realizzazione del progetto di investimento si intende l'ultimazione della proposta progettuale presentata, intesa nella sua interezza e comprendente anche le spese non oggetto di richiesta di contributo ma necessarie a rendere l'iniziativa funzionale; nel caso di realizzazione parziale del progetto di investimento proposto, risulteranno ammissibili le spese riferite alla porzione ultimata solo nel caso in cui quanto realizzato costituisce un lotto funzionale della proposta progettuale, salvo il rispetto del limite minimo di spesa di cui all'art. 4 e salvo il rispetto delle previsioni di cui al seguente art. 18.
2. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito dal richiedente nella domanda di contributo ma non può mai eccedere il termine di dodici mesi, o diciotto mesi in presenza di opere murarie ed impiantistiche non inferiori al 50% del valore della proposta progettuale, decorrente dalla data di notifica del decreto di concessione. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e in esercizio, e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati ai beneficiari; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, a tale data l'attività produttiva non fosse in esercizio, il saldo verrà erogato solo a seguito dell'effettiva funzionalità;
3. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini stabiliti, pena la perdita del contributo. Per provati motivi sopraggiunti durante l'attuazione della proposta progettuale, l'USR, previa istanza motivata dei beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento e le motivazioni addotte, può concedere una proroga fino ad un massimo di tre (3) mesi delle attività; tale richiesta può essere presentata una sola volta nell'intero periodo di realizzazione del progetto.

Art. 16

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede;

- presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 22;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi dalla data di conclusione eventuali trasferimenti della sede operativa entro 30 giorni dall'avvenuto spostamento, fermo restando l'obbligo di localizzazione in uno dei Comuni di cui all'art. 2 comma 2, pena la revoca del finanziamento concesso;
- comunicare entro 10 (dieci) giorni il fuori uso di un bene acquistato con il contributo di cui al presente avviso ed inviare all'USR Abruzzo la fattura e relativa quietanza relativi all'acquisto del prodotto in sostituzione;
- nel caso di riparazioni fuori sede operativa dei beni acquistati con il contributo, è fatto obbligo di conservare la bolla di consegna o la ricevuta di presa in carico rilasciata dall'incaricato alla riparazione;
- la cessazione dell'attività entro tre anni successivi dalla data di conclusione della proposta progettuale determina l'obbligo alla restituzione del contributo percepito incrementato degli interessi calcolati al tasso legale decorrente dalla data di erogazione, fino a quella di restituzione;

Art. 17

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione, sia riferita alla richiesta di anticipazione, che al saldo finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'USR che saranno pubblicati sul proprio sito web, in conformità a quanto prescritto all'articolo 14; in sede di richiesta della rata di saldo, ricevuta la documentazione prevista, l'USR procederà con controllo in loco presso l'unità operativa al fine di verificare la corrispondenza tra la proposta progettuale presentata ed approvata e quanto effettivamente realizzato; in quella sede si procederà anche alla verifica della inerenza della spesa sostenuta con il programma di investimento.
2. Ai fini della rendicontazione, si chiede l'invio della *"fattura di cortesia"* sulla quale il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena il non riconoscimento della spesa corrispondente, la seguente dicitura:

"Spesa sostenuta con il contributo delle risorse di cui al D.L. 189/2016 art.20 ter - riprogrammazione "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016"

CUP:

Importo imputato:

le fatture elettroniche, conservate a cura del beneficiario, da esibire a richiesta, dovranno riportare il CUP del progetto.

3. Tutti i documenti giustificativi di spesa ed ogni altro giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.
4. Tutti i documenti di spesa dovranno riportare in allegato la copia del/i bonifico/i bancario/i corrispondente/i al pagamento; in sede di invio a mezzo PEC, i file contenenti i citati documenti di spesa dovranno essere numerati progressivamente, pena la non ricevibilità degli stessi;

Art. 18

VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Possono essere ritenute ammissibili variazioni rispetto a quanto ammesso e valutato positivamente in sede di concessione, nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.
2. Sono ammissibili modifiche del progetto che non alterino oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità dello stesso e la congruità delle spese, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso, non costituiscano una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione; a titolo di esempio, si intendono tali la sostituzione della medesima fornitura, impianto o macchinario ammesso per successivo adeguamento tecnologico o modeste variazioni di prezzo.
3. Sono considerate variazioni le modifiche che incidono in maniera significativa sul progetto, alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto. Tra le variazioni rientrano, ad esempio:
 - a. le variazioni, anche prive di impatto economico, che possono incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato l'ammissibilità del progetto, come valutato dalla commissione di valutazione;
 - b. le variazioni delle tipologie delle forniture, degli impianti e dei macchinari previsti nella proposta progettuale o delle quantità degli stessi;
 - c. la riduzione delle spese da sostenersi in misura superiore al 30% delle spese ammesse;
 - d. le variazioni, anche compensative, eccedenti il 5% del valore complessivo delle spese ammesse o eccedenti il 10% della singola "Tipologia di Investimento".
4. Le variazioni possono essere ammesse, soltanto per una volta, a seguito di preventiva richiesta motivata e successiva autorizzazione da parte dell'USR. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della concessione dell'aiuto.
5. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, deve essere corredata da un prospetto di confronto tra la proposta progettuale presentata e la proposta di variazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; le nuove spese indicate devono risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme ed i limiti in tema di ammissibilità della spesa indicati nel presente avviso.
6. L'USR, anche sulla base della documentazione integrativa richiesta, provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione di quanto proposto.
7. In caso di rifiuto dell'istanza di variazione dell'intervento, ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non sono interessate dalla

variazione, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di decadenza.

Art. 19

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo, intenda trasferire, tramite atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione l'azienda o un ramo della stessa, deve darne comunicazione all'USR.

A tal fine l'impresa subentrante deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento del contributo concesso, contenente:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;
- dichiarazione in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività ed obblighi riferiti al progetto finanziato;
- dichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti che consentono il mantenimento del finanziamento ai sensi del presente avviso;
- impegno a continuare a svolgere l'attività del beneficiario originario;
- impegno ad assumere, per il periodo residuo, gli obblighi derivanti dal presente avviso e dalla domanda di contributo;

2. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire all'USR entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di contributo e il decreto di concessione, le domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della richiesta di contributo.
4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, l'USR espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.
5. Laddove, successivamente al trasferimento dell'aiuto si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale del medesimo, il beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario.

Art. 20

REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a. ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

- b. venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti;
- c. l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima che siano decorsi tre anni dalla data di conclusione della proposta progettuale, come riportata nella relazione conclusiva, ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali o trasferisca la sede operativa fuori dall'area dei *Comuni* di cui all'art.2 comma 2;
- d. mancata presentazione della richiesta di erogazione del saldo finale;
- e. mancato rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti ivi previsti;
- f. il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o da tali controlli e verifiche sia stata riscontrata l'esistenza di documenti irregolari o, in tutto o in parte, non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- g. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al beneficiario in merito al mantenimento o all'incremento occupazionale da garantire a decorrere dalla data dichiarata di conclusione del progetto e per un periodo minimo di almeno 12 mesi dalla stessa data;
- h. verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente avviso.

2. Qualora il beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità indicate agli articoli 14 e 15 del presente avviso, si provvederà a comunicare via PEC allo stesso il preavviso di revoca del contributo; nel caso di mancato riscontro entro 10 giorni, l'USR notificherà al beneficiario il decreto di revoca del contributo.

3. Nel caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituirà all'USR, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo ricevuto maggiorato di interessi calcolati al tasso d'interesse legale; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione del mandato di pagamento fino alla data dell'effettiva restituzione alla citata contabilità speciale.

4. Qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, l'USR provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 67, comma 2 del DPR n. 43/1988 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi.

Art. 21

RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario non pregiudica gli effetti del provvedimento che dichiara la revoca, qualora il procedimento per la dichiarazione di revoca sia stato già avviato ai sensi della L. 241/1990.

2. Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penali, l'USR si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Art. 22

ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Ufficio competente alla gestione dell'avviso effettua idonei controlli mirati o a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a

contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo), controllo indiretto (PEC, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta, o controllo in loco.
3. In ogni fase del procedimento possono essere effettuati controlli ed ispezioni in loco al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione dell'intervento.
4. L'USR procederà comunque con un controllo in loco a seguito della presentazione da parte del beneficiario della richiesta di erogazione del saldo finale al fine di verificare l'effettiva e corretta realizzazione della proposta progettuale approvata; in questa fase verrà accertato il completamento, la congruità, la funzionalità dell'investimento e l'inerenza delle spese sostenute;
5. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.
7. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti stati, fatti e qualità dichiarati.

Art. 23

PRIVACY

1. I richiedenti, nel presentare domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'aiuto concesso.
2. Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 "T.U. sulla privacy", i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta PEC usr2016@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

- 1 I richiedenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate; l'USR si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente avviso, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni.

- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.